

Publicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.CAU.
[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022, pubblicata in data 19/7/2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti,

- del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 34 del 21/2/2022, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7 (prova preselettiva), ha previsto che “È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il primo motivo di ricorso appare provvisto del necessario *fumus boni iuris*, atteso che sia il quesito n. 37 (relativo al nome del medico nazista che fece

esperimenti su cavie umane ad Auschwitz) sia il quesito n. 38 (relativo alla nazione che ha legalizzato solo nel 2020 l'aborto) non appaiono *prima facie* ritenersi ascrivibili alla materia "Storia d'Italia dal 1861 ad oggi";

Considerato altresì che il ricorrente, all'esito della suddetta prova preselettiva, aveva ottenuto il punteggio pari a 23,70, a fronte del punteggio dell'ultimo concorrente ammesso alle fasi successive pari a 25,69;

Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, di accogliere la domanda cautelare proposta dal ricorrente, e per l'effetto di disporre l'ammissione con riserva dello stesso al prosieguo della procedura selettiva;

Ritenuto, inoltre, di rinviare al merito la decisione sulle spese della presente fase;

Ritenuto, infine, di fissare per la discussione del merito l'udienza pubblica del

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto dispone l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura selettiva.

Spese al merito.

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO